

NEWSLETTER N° 13/20

Support Team - novità legislative e misure d'emergenza COVID-19

Milano, 29 maggio 2020

Oggetto: Decreto Rilancio. Approfondimento sul Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (Art. 26 Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020)

PREMESSA

L'articolo 26 del Decreto-Legge n. 34/2020 (cd. "Decreto Rilancio") ha introdotto una importante e articolata agevolazione tesa a favorire il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (fatturato compreso tra €5 e €50 milioni) colpite dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tale agevolazione si articola in tre differenti strumenti (cumulabili fra loro):

- | |
|---|
| i. Credito d'imposta per il soggetto investitore (d'ora in avanti anche "Conferente"); |
| ii. Credito d'imposta per le società che beneficiano del rafforzamento patrimoniale (d'ora in avanti anche "Conferitaria"); |
| iii. Possibilità di emettere obbligazioni <i>corporate</i> sottoscritte dal "Fondo Patrimonio PMI" appositamente costituito. |

Di seguito si propone una prima analisi della norma, in attesa che vengano pubblicati i relativi provvedimenti applicativi e che vengano forniti i chiarimenti necessari per la concreta attuazione delle misure.

Per specifiche richieste e chiarimenti, scrivete a: supporteam-covid19@eptalex.com

INDICE

- [1. Condizioni per accesso alle misure di rafforzamento patrimoniale](#)
- [2. Agevolazioni per il conferente](#)
- [3. Condizioni aggiuntive per l'accesso alle misure in favore della conferitaria \(credito d'imposta e Fondo Patrimonio PMI\)](#)
- [4. Agevolazioni per la conferitaria](#)
- [5. Fondo Patrimonio PMI](#)
- [6. Cumulo oggettivo degli incentivi per le conferitarie e limiti](#)

..*.*.*.*.*.*

1. Condizioni per accesso alle misure di rafforzamento patrimoniale

Le **società di capitali** che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e aventi **sede legale in Italia** ed i loro soci hanno accesso a delle misure di rafforzamento patrimoniale qualora siano regolarmente iscritte presso il Registro delle Imprese e soddisfino le seguenti condizioni:

- **Fatturato annuo relativo al 2019**, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale, **superiore a 5 milioni di euro** (elevato a 10 milioni di euro per accedere all'emissione di obbligazioni sottoscritte dal Fondo PMI) **e non superiore a 50 milioni di euro**.

Qualora la conferitaria appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore del fatturato su base consolidata, al più elevato livello di consolidamento ed al netto dei ricavi intercompany.

Si rimane in attesa dei decreti attuativi per chiarire se, in presenza di un gruppo multinazionale, il consolidamento debba limitarsi alle società con sede legale in Italia ovvero se lo stesso debba riguardare l'intero gruppo a prescindere dalla localizzazione geografica delle componenti.

- **Riduzione complessiva del fatturato nei mesi di marzo e aprile rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%**, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Qualora la conferitaria appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore del fatturato su base consolidata, al più elevato livello di consolidamento ed al netto dei ricavi intercompany.

Si rimane in attesa dei decreti attuativi per chiarire se, la correlazione tra la riduzione del fatturato nei predetti periodi e l'emergenza epidemiologica da Covid-19 debba essere documentata da parte degli aventi diritto ovvero se la stessa sia assunta come esistente a prescindere.

- Delibera ed esecuzione di un **aumento di capitale a pagamento integralmente versato** eseguito dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020; per accedere al Fondo Patrimonio PMI" per l'emissione agevolata di obbligazioni l'aumento di capitale non deve essere inferiore a 250.000 euro.

2. Agevolazioni per il conferente

Al soggetto conferente (persona fisica o società) è **ricosciuto un credito d'imposta pari al 20% della somma investita nel capitale sociale della società conferitaria**.

L'investimento massimo su cui calcolare il credito di imposta non può eccedere l'importo di euro 2.000.000.

Il credito d'imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di effettuazione dell'investimento (quindi nel Modello Redditi 2021 anno 2020), ovvero può essere utilizzato in compensazione a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione per l'anno 2020.

Vincoli per il conferente:

- Sono escluse dall'applicazione della presente disposizione le società che controllano direttamente o indirettamente l'Emittente, sottoposte a comune controllo o collegate con l'Emittente ovvero da questo controllate;
- La partecipazione rinveniente dal conferimento deve essere mantenuta fino al 31 dicembre 2023;

- La società conferitaria non può distribuire riserve (di qualunque natura) prima del 31 dicembre 2023.

ESEMPIO

Patrimonio Netto (al lordo della perdita di esercizio) risultante nel bilancio al 31/12/2020: € 100.000

Perdita di esercizio risultante nel bilancio al 31/12/2020: € 150.000

Aumento di capitale deliberato e versato nel 2020: € 300.000

Credito d'imposta spettante: $(150.000 - (100.000 * 10\%)) * 50\% = € 70.000$

3. Condizioni aggiuntive per l'accesso alle misure in favore delle conferitarie (credito d'imposta e Fondo Patrimonio PMI)

- a) Alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle Leggi Antimafia);
- f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
- g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 10, il numero di occupati è inferiore a 250 persone.

4. Agevolazioni per la conferitaria

Alle medie imprese che rispettano i requisiti sopra indicati è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un **credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (al lordo delle perdite stesse)**, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP e può essere utilizzato in compensazione a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione per l'anno 2020.

Anche in tal caso, la distribuzione di riserve da parte prima del 1° gennaio 2024 comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

5. Fondo Patrimonio PMI

Ai fini del rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato «**Fondo patrimonio PMI**» (di seguito anche il “Fondo”), finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 strumenti finanziari emessi dalle società che rispettano i requisiti di cui al paragrafo 1 e 2.

L’ammontare massimo di titoli di debito ammessi al Fondo non può eccedere il minore tra:

- Il triplo dell’aumento di capitale deliberato e versato nel 2020;
- Il 12,5 % dei ricavi conseguiti dalla società nell’anno 2019.

Tali strumenti finanziari hanno una durata di 6 anni e non prevedono il pagamento di interessi e possono essere emessi in deroga ai limiti contenuti nell’articolo 2412 del Codice Civile.

La gestione del Fondo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia (d’ora innanzi anche il “Gestore”), che a tal fine può anche avvalersi di proprie società interamente controllate.

a. Rimborso degli strumenti finanziari emessi

Il rimborso delle obbligazioni è effettuato decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società beneficiaria può rimborsare i titoli in via anticipata, anche in una o più soluzioni, decorsi tre anni dalla sottoscrizione.

In caso di fallimento o altra procedura concorsuale, tali debiti sono soddisfatti dopo i chirografari e prima dei finanziamenti soci.

Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno definite le ulteriori caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento.

b. Impegni dell’emittente

L’emittente assume l’impegno a:

- non deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari, né aumenti di capitale gratuiti con imputazione a riserve o distribuzioni di riserve, né acquisti di azioni proprie, a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 14 e fino alla data di rimborso degli Strumenti finanziari;
- destinare il supporto patrimoniale ottenuto a sostegno dei costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia e non al pagamento di debiti pregressi;
- fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.

6. Cumulo oggettivo degli incentivi per le conferitarie e limiti

Gli incentivi previsti per le conferitarie (credito d’imposta e Fondo) si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

L'importo complessivo lordo delle misure di aiuto non eccede per ciascuna società l'ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Sarà nostra cura informarvi tempestivamente man mano che nuove disposizioni verranno emanate e le misure diverranno operative.

Per specifiche richieste, scrivete supporteam-covid19@eptalex.com

Restando a Vostra disposizione, porgiamo i nostri migliori saluti.

Support Team- Covid19 (Eptalex Garzia Gasperi & Partners)